



Città di Fiumicino

COMUNE DI FIUMICINO

23 APR 2015

Protocollo N. 32.160 Alla Presidente del Consiglio

COMUNE DI FIUMICINO

### Mozione

**Oggetto:** IRESA – imposta regionale emissioni sonore degli aeromobili civili

#### Premesso che:

- l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) - determinata sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme di certificazione acustica internazionale - è destinata prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti, di cui alle zone A e B come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997;
- le modalità applicative dell'imposta dovevano essere stabilite con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione e con il Ministro dell'Ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- l'art. 90, comma 4, della citata legge 342/2000, richiedeva un decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione e il Ministro dell'ambiente per stabilire le modalità applicative dell'imposta;
- da allora, cioè dall'approvazione della legge n.342/2000, il decreto di cui sopra non è mai stato emanato;
- la Corte dei Conti con deliberazione n. 30 del 28.12.2010, ha deliberato una indagine al fine di conoscere quali ragioni di ordine sostanziale o procedimentale avevano impedito l'adozione dei provvedimenti per attuazione dell'IRESA;
- successivamente la Corte dei Conti, sollecitata da molteplici istituzioni territoriali ed associazioni tra cui anche il Comitato FuoriPISTA, è nuovamente intervenuta in data 17 maggio 2012 con delibera n.7/2012/G, imponendo alle regioni, entro sei mesi dalla data di trasmissione della deliberazione, di emanare le modalità applicative dell'imposta regionale IRESA.

#### Rilevato che:

- la Regione Lazio - con la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, art. 45, in attuazione della legge 342/2000 - ha disciplinato le modalità di gestione dell'imposta, ma non ha dato effettiva attuazione alla stessa a motivo della mancata emanazione di apposito regolamento ministeriale per ciò che concerne le modalità di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero, rimborso dell'imposta, nonché di applicazione delle sanzioni.
- successivamente con legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, all'art. 5 (*Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili – IRESA. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'imposta regionale sulle emissioni sonore di*

aeromobili), in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*) e successive modifiche, a decorrere dal 1° maggio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (*Misure in materia fiscale*), veniva istituita quale tributo proprio regionale;

- al comma 10 dell'art.5 della legge regionale in parola si prevedeva che "Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, **pari a 37 milioni di euro per l'anno 2013 e a 55 milioni a decorrere dall'anno 2014**, sono iscritte nella Tipologia 10102 "Tributi indiretti" nell'ambito del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e **sono destinate in misura pari al 10 per cento al trasferimento in conto capitale e lo spesa corrente ai comuni che ricadono nelle zone A e B, come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale, al fine di limitare l'inquinamento acustico e ambientale**, zone definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre 1997, n. 267".

#### Tenuto conto che:

- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, è convertito in legge n.9 con modificazioni il 21 febbraio 2014, all'art.13 comma 15 bis prevedeva che "*al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti*».
- la Giunta regionale del Lazio su proposta del Presidente ha presentato ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e convertito in legge n.9 il 21 febbraio 2014, limitatamente all'art.13 comma 15 bis, poiché si riteneva che oltre al venir meno l'autonomia impositiva della regione, applicando il valore massimo dei parametri delle misure IRESA, cioè mezzo euro per tonnellata, le previsioni d'entrata avrebbero avuto una incidenza sul bilancio regionale e che le entrate, rispetto alle previsioni, avrebbero subito una diminuzione di circa 40 milioni di euro/anno sui 55 previsti con una flessione di circa il 70%.

#### Preso atto che:

- la Corte Costituzionale con sentenza n.13 dell'anno 2015 ha dichiarato "*inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, promosse, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 3 Cost., dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe*" ed inoltre "*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. n. 145 del 2013, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Cost., dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe*".


### Constatato che:

- la Regione Lazio, tramite il gestore aeroportuale (ADR), sta riscuotendo l'imposta IRESA, sebbene non tutte le compagnie aeree abbiano ancora provveduto ad effettuare il dovuto versamento;
- il gettito complessivo dell'imposta riscossa dalla Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2014 è pari a oltre 18,5 milioni di euro; mentre per l'anno in corso, gli accertamenti di competenza del capitolo 111518 Es. finanziario 2015 indicano importi superiori ai 9,5 milioni di euro.

### Il Consiglio Comunale impegna la Giunta a:


- chiedere alla Regione che tutte le entrate dell'IRESA siano destinate al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti, di cui alle zone A e B come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997;
- predisporre con l'ARPA un piano organico per la installazione e gestione delle stazioni di rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico avendo cura di armonizzarle con le stazioni di rilevamento che secondo la Conferenza dei servizi del 12 maggio 2011 prot. 1774/512 inerente il progetto "Fiumicino Sud" e riguardante il completamento l'Aeroporto di Fiumicino, dovrebbero essere dislocate nel territorio comunale;
- predisporre con ARPA il censimento degli edifici ricadenti in zone A e B per provvedere al risanamento o eventualmente all'indennizzo;
- predisporre un piano organico per la piantumazioni di alberature di alto fusto, soprattutto nelle realtà antropizzate e limitrofe al perimetro dell'aeroporto, al fine di attenuare gli effetti dell'inquinamento acustico;
- verificare con i proprietari dei terreni, ricadenti in aree 1e 2 della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, di poter piantumare delle alberature;
- concordare con il Consorzio di Bonifica un piano organico per la piantumazione di alberature lungo i canali e/o il ripristino dei frangivento realizzati nel corso della bonifica integrale.

i sottoscritti consiglieri comunali:

(SEL)  
A. BONANNI  


(SEL)  
A. PETRILLO  


(PD)  
E. ADRIELLO  


(CIVICA MOVIMENTO)  
M. CANTOLI  


CCMUNE DI FIUMICINO

23 APR 2015

Protocollo N. 32160

